

## II

(Atti non legislativi)

## DECISIONI

**DECISIONE (UE) 2019/1817 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO****del 18 settembre 2019****relativa alla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per fornire assistenza all'Austria, all'Italia e alla Romania**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,visto l'accordo interistituzionale, del 2 dicembre 2013, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria <sup>(2)</sup>, in particolare il punto 11,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il Fondo di solidarietà dell'Unione europea (il «Fondo») è destinato a consentire all'Unione di rispondere in modo rapido, efficiente e flessibile alle situazioni di emergenza e a dimostrare solidarietà con la popolazione delle regioni colpite da catastrofi naturali.
- (2) Per il Fondo è fissato un massimale annuo pari a 500 000 000 EUR (a prezzi del 2011), come stabilito all'articolo 10 del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio <sup>(3)</sup>.
- (3) Il 7 settembre 2018 la Romania ha presentato una domanda di mobilitazione del Fondo a seguito di fenomeni metereologici estremi che hanno provocato grandi alluvioni.
- (4) Il 20 dicembre 2018 l'Italia ha presentato una domanda di mobilitazione del Fondo a seguito di fenomeni metereologici estremi.
- (5) Il 14 gennaio 2019 l'Austria ha presentato una domanda di mobilitazione del Fondo a seguito di fenomeni metereologici estremi.
- (6) Le domande presentate da Romania, Italia e Austria soddisfano le condizioni per l'erogazione di un contributo finanziario del Fondo stabilite all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 2012/2002.
- (7) È pertanto opportuno procedere alla mobilitazione del Fondo per fornire un contributo finanziario alla Romania, all'Italia e all'Austria.
- (8) Al fine di ridurre al minimo i tempi di mobilitazione del Fondo, la presente decisione dovrebbe applicarsi a decorrere dalla data di adozione,

<sup>(1)</sup> GU L 311 del 14.11.2002, pag. 3.

<sup>(2)</sup> GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.

<sup>(3)</sup> Regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884).

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Nel quadro del bilancio generale dell'Unione per l'esercizio 2019, il Fondo di solidarietà dell'Unione europea è mobilitato in stanziamenti di impegno e di pagamento nel modo seguente:

- a) l'importo di 8 192 300 EUR è erogato alla Romania;
- b) l'importo di 277 204 595 EUR è erogato all'Italia;
- c) l'importo di 8 154 899 EUR è erogato all'Austria.

*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Essa si applica a decorrere dal 18 settembre 2019.

Fatto a Strasburgo, il 18 settembre 2019

*Per il Parlamento europeo*  
*Il presidente*  
D. M. SASSOLI

*Per il Consiglio*  
*Il presidente*  
T. TUPPURAINEN

---